



Comune di Nocera Terinese

Provincia di Catanzaro

COPIA

N. 61 del Reg. Delibere

del 05-06-2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **Conferimento Incarico legale Proc. RG 568-2025-Atto di indirizzo**

L'anno **duemilaventicinque** addì **cinque** del mese di **giugno** alle ore **17:59** presso , appositamente convocata dal Sindaco con l'osservanza delle modalità prescritte, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Presente/Assente

Russo Saverio	Sindaco	Presente
Guido Sergio	Assess/Vice Sindaco	Presente
Mendicino Giuseppe	Assessore	Assente
Bifano Eleonora	Assessore	Assente
Macchione Teresa	Assessore	Presente

Partecipa il Segretario Comunale, Cinzia Sandulli

Il **Sindaco**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che in data 22/05/2025 con nota pec , acclarata al protocollo dell'Ente prot. n.5872, è stato notificato un ricorso per Decreto Ingiuntivo ex art.33 C.P.C. proposto da OFFICINE CST S.R.L. con sede legale in Roma con il quale si ricorre al Tribunale di Lamezia Terme per l'emissione di un ingiunzione di pagamento nei confronti del Comune di Nocera Terinese –(Proc. N. RG 568/2025) ;

CONSIDERATO che la dotazione organica di questo Comune non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni dinanzi l'A.G. per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale e, nel caso in specie, trattasi di attività giudiziaria inderogabile ed urgente, stante la pendenze del giudizio e l'urgenza di adottare idonee strategie difensive a tutela dell'Ente;

VISTI:

- l'art. 13, comma 2, del d.lgs. 36/2023, a mente del quale “Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto”;
- l'art. 56, comma 1, lett. h, del richiamato d.lgs. 36/2023, a tenore del quale le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici, tra gli altri, ai servizi legali concernenti:

“1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri";

-

- l'art. 3, comma 1, della legge n. 136 del 2010 (Piano straordinario contro le mafie) che, in merito alla "tracciabilità dei flussi finanziari" prevede che sia applicata "ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche" indipendentemente dalla procedura che è stata osservata "a monte", al fine di individuare il relativo contraente;

RICHIAMATI:

- l'art. 4 del regolamento di conferimento degli incarichi legali , ultimo comma, che recita "Il responsabile dell'area conferisce l'incarico scegliendo il professionista fra gli iscritti all'elenco attenendosi ai criteri di rotazione o, se trattasi di specifiche e peculiari questioni, sulla base delle esperienze risultanti dal curriculum formativo- professionale o , in casi di evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto. Potrà, inoltre, conferire incarico a professionisti non iscritti nell'elenco nel caso in cui la particolarità e l'importanza del contenzioso richieda specifiche competenze di alta specializzazione non riscontrabili dall'esame dei curricula degli iscritti all'elenco stesso. L'Affidamento si conclude con la sottoscrizione del contratto di patrocinio o disciplinare previa approvazione con determina con la quale si provvede altresì ,all'impegno di spesa e, previa, altresì, interlocutoria con il legale individuato, circa l'entità del compenso".

-L'art. 5 –che recita "la competenza sull'autorizzazione a stare in giudizio così come sull'eventuale decisione di non costituirsi o di prestare acquiescenza a domande altrui o a provvedimenti giurisdizionali è della Giunta Comunale, la quale delibera con adeguata motivazione e sulla scorta delle relazioni tecniche prodotte dagli uffici responsabili degli atti dai quali è generato il contenzioso, i quali unitamente alla relazione dovranno trasmettere all'Ufficio contenzioso tutta la documentazione necessaria per l'istruttoria.. Ad Sindaco compete il rilascio della procura *ad litem* al difensore fatta salva ogni diversa determinazione dello Statuto Comunale.....

CONSIDERATA:

-la Sentenza del 6 giugno 2019 della Corte di Giustizia Europea, emessa nella causa C-264/18, nel confermare che l'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24 che esclude dall'ambito di applicazione di detta direttiva la rappresentanza legale, definito quale "rapporto *intuitu personae* tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il

cliente al suo avvocato”;

-la Sentenza dell'8 giugno 2021, n. 509 della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale Lazio che ha affermato che l'affidamento di incarichi di patrocinio legale della Pubblica Amministrazione non è soggetto a procedure di evidenza pubblica, essendo possibile, procedere all'affidamento diretto e fiduciario;

CONSIDERATO altresì che, in ogni caso che ai sensi dell'art. 50, c. 1 lett.b) del D.Lgs 36/2023, le stazioni appaltanti procedono all'” *affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*”;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 19 del 15 marzo 2024 ad oggetto “Utilizzo elenco degli avvocati presenti in short list approvata con determinazione n. 12 del 16.01.2024 e n. 35 del 13.2.2024. Atto di indirizzo” con la quale, nelle more della predisposizione degli atti regolamentari nuovi, è stata disposta la sospensione dell'elenco di avvocati;

CONSIDERATO che per la rappresentanza in giudizio e di patrocinio, al fine della difesa degli interessi dell'Ente, l'Amministrazione, all'occorrenza, deve provvedere sempre alla nomina di un professionista in possesso dei requisiti necessari in relazione al procedimento contenzioso di cui è causa;

CONSIDERATO che l'Ente deve ispirare la propria azione ai principi di economicità, efficienza, efficacia, trasparenza;

DATO ATTO, in considerazione dell'importanza del contenzioso, per come si evince dal rilevante ammontare, e stante conseguenzialmente l'urgenza di adottare idonee strategie difensive a tutela dell'Ente, risulta necessario costituirsi nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da OFFICINE CST SRL contro Comune di Nocera Terinese, RG. n. 568-2025 mediante l'affidamento di incarico legale a professionista di fiducia abilitato, con la previsione dei compensi tabellari ai minimi tariffari ai sensi degli artt. 1 – 11 DM 55/2014;

VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato del 2 aprile 2025, n. 2776, relativamente alla necessità di acquisizione del CIG in materia di incarichi giudiziali;

ACQUISITI i preventivi pareri Favorevoli in ordine alla Regolarità tecnica e contabile resi ai sensi

degli articoli 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e 147 bis, come modificati e integrati dal D.L. 174 del 2012, convertito in legge n. 213 del 2012, allegati al presente atto;

VISTI:

Lo statuto Comunale;

Il Regolamento dei servizi e degli uffici;

Il Regolamento per il conferimento degli incarichi Legali;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

DI COSTITUIRE l'Ente nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo proposto da OFFICINE CST S.R.L. con sede legale in Roma dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme nei confronti del Comune di Nocera Terinese (Proc. N. RG 568/2025), stante l'urgenza di adottare idonee strategie difensive a tutela dell'Ente mediante l'affidamento di incarico legale al Professionista abilitato.

DI AUTORIZZARE il Sindaco al rilascio della procura ad litem al difensore per il giudizio elencato.

DI DARE INDIRIZZO al Responsabile dell'Area Amministrativa per la predisposizione di tutti gli atti necessari e conseguenti ai fini dell'affidamento dell'incarico legale a professionista in possesso dei requisiti necessari in relazione alla controversia in oggetto

DI DICHIARARE, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Regolarità Tecnica

In ordine alla Regolarità Tecnica si esprime parere Favorevole

Comune di Nocera Terinese. 09-06-2025

IL RESPONSABILE SETTORE PROPONENTE

Giuliana Cembalo
(Sottoscritto con firma digitale)

Regolarità Contabile

In ordine alla Regolarità contabile si esprime parere Favorevole

Comune di Nocera Terinese. 09-06-2025

IL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA

Maria Cristina Alfano
(Sottoscritto con firma digitale)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 61/2025

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

Geom. Saverio Russo

(Sottoscritto con firma Digitale)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Cinzia Sandulli

(Sottoscritto con firma digitale)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, 2° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto Responsabile Pubblicazione, certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio con il numero di pubblicazione e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, numero di registrazione: 615.

Comune di Nocera Terinese, 25-06-2025

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

(Sottoscritto con firma digitale)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134, D.lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e che la stessa è divenuta esecutiva

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.lgs. n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.lgs. 267/2000 decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

Comune di Nocera Terinese, 06-06-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Cinzia Sandulli

(Sottoscritto con firma digitale)